

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Procedure Concorsuali

(decreto di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo - art. 47 ccii)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nella procedura concorsuale iscritta al numero 55 del ruolo generale procedimento unico dell'anno 2023, a carico della Nel Bio Srl in Liquidazione, ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto dalla società (cf:
i, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta con delibera notarile assunta dal liquidatore della società ai sensi dell'articolo 120-bis ccii in data 26/04/2023;

che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dell'impresa, coincidente con la sua sede legale;

rilevato che l'impresa svolge attività commerciale (produzione e commercio di prodotti per la nutrizione animale) e si trova in stato di insolvenza, essendo incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

osservato che la proposta di concordato formulata dalla ricorrente è di tipo liquidatorio, trattandosi di società già in liquidazione e di fatto priva di qualsiasi bene mobile ed immobile ad eccezione di alcuni crediti;

rilevato che la provvista necessaria alla soddisfazione dei creditori sarà infatti ritratta dall'incasso di alcuni residui crediti oltre che dall'apporto di finanza esterna da parte del socio unico nella misura prevista dall'art. 84, comma 4, ccii;

che, ad oggi, una parte significativa di tale attivo è già stata realizzata;

che per quanto concerne la finanza esterna (pari ad euro 74.467,00), la ha provveduto in date 03-15/10/2023 a versare la somma di euro 40.000,00, impegnandosi a versare il saldo entro il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di omologa;

osservato che la proposta prevede: il pagamento integrale delle spese di giustizia; il pagamento al 75% ex art. 6, comma 1, lettera a, ccii, delle spese professionali funzionali alla presentazione del ricorso; il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati; il pagamento nella ridotta misura del 38,01% dei creditori chirografari;

che la proposta prevede la suddivisione dei creditori chirografari in quattro distinte classi: 1) mutuo 20% per la quota non garantita da (ma solo da 1; 2) banche garantite da

3) altri creditori chirografari, con esclusione di quelli vantati da
; 4) crediti di

ritenuto che la classe 4 debba considerarsi meramente figurativa (dunque priva di voto e irrilevante ai fini del computo delle maggioranze) in quanto, quale socio unico della ricorrente, la
è soggetta al divieto di cui all'art. 109, comma 6, ccii;

ritenuto, per quanto il trattamento riservato a ciascuna classe sia il medesimo, che la proposta sia conforme alla previsione di cui all'art. 85, comma 2, ccii, che stabilisce come obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi laddove, come nella specie, vi siano tra l'altro creditori titolari di garanzie prestate da terzi (classe 1);

osservato, quanto ai tempi di esecuzione della proposta, che la ricorrente ha previsto il pagamento dei creditori nei seguenti termini: i creditori in prededuzione e privilegio saranno soddisfatti entro 1 anno dall'omologa definitiva; il 25% dei crediti privilegiati degli advisor entro 2 anni dall'omologa definitiva; i creditori chirografari in misura pari all'85% dei crediti al primo anno, al 7,5% al secondo e terzo anno dall'omologa definitiva;

rilevato che, a conferma della capacità finanziaria della
di ottemperare al versamento della finanza esterna (saldo di euro 34.467,00), la ricorrente ha depositato un'integrazione all'attestazione ex art. 87, comma 3, ccii, sostanzialmente confermata nelle sue conclusioni da parte del commissario giudiziale;

rilevato, ancora, che la
essendo obbligata in solido con
la Soc
ifronti del ceto bancario (classi 1 e 2), ha dichiarato che provvederà direttamente ad estinguere tali debi
rate nei diritti delle Banche verso la procedura;

che la
si è quindi obbligata a costituire la somma rinveniente dal riparto in proprio favore, per effetto dei pagamenti in surroga che effettuerà quale terzo garante, ad ulteriore garanzia del versamento della finanza esterna, postergandone l'incasso all'intero versamento del saldo;

ritenuto che tale previsione sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 84, comma 4, ccii, in particolare laddove è precisato che «*Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali*»;

che tale norma debba infatti essere interpretata nel senso che l'apporto del terzo finanziatore sia finalizzato ad aumentare l'attivo da rimettere a disposizione dei creditori e non già, invece, a diminuire in qualche modo il passivo;

che pertanto l'obbligo del versamento della finanza esterna (saldo) non potrà essere ottemperato dalla
tramite compensazione con il maggior credito derivante dall'eventuale surroga nei diritti del ceto bancario (tanto più nella totale incertezza sul momento in cui tale surroga potrà mai avvenire);

rilevato che alla domanda di concordato è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39 ccii;

rilevato che il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dalla dott.ssa

, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), ccii, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;

che è stata altresì depositata la relazione prescritta dall'art. 84, comma 5, ccii, con cui viene attestato che il trattamento dei creditori per IVA di rivalsa, per i quali non è prevista integrale soddisfazione, non è inferiore rispetto a quello che avrebbero avuto nell'alternativo scenario liquidatorio;

osservato che l'art. 47, comma 1, let. a), ccii, prevede che, in caso di concordato liquidatorio, il Tribunale deve verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, quest'ultima intesa come *«non manifesta attitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati»*;

ritenuta allo stato l'ammissibilità della proposta sotto il profilo della sua fattibilità giuridica, potendosi ritenere, da un lato, non violata alcuna norma imperativa e, dall'altro, completa e sufficientemente analitica la relazione accompagnatoria redatta dal professionista attestatore;

osservato, al riguardo, che tra i crediti ancora da realizzare risulta esservi quello nei confronti del socio unico (per euro 45.620,00), che quest'ultima ha dichiarato di voler compensare con il maggior credito che acquisirà per effetto dell'eventuale surroga nei diritti del ceto bancario verso la procedura;

ritenuta, tuttavia, la non compensabilità di tali poste di credito in ragione della natura postergata dei crediti vantati dal socio unico, che come tali non possono considerarsi esigibili se non una volta integralmente soddisfatti tutti i crediti di grado poziore;

osservato, in ogni caso, che l'eventuale mancato incasso di tale credito non renderebbe inammissibile la proposta di concordato in quanto risulterebbe comunque assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al limite del 20% prescritto dall'art. 84, comma 4, ccii;

ritenuto altresì che il piano possa, allo stato, considerarsi fattibile nel senso indicato dalla legge, posto che una parte dell'attivo è già stata realizzata (circa euro 320.000,00 derivanti dall'esecuzione, ancora in corso, della transazione conclusa con la debitrice

e che più della metà della finanza esterna (euro 40.000,00) è già stata versata;

ritenuto quindi che non emerga, ad oggi, una non manifesta attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, benché non vi sia comunque un'effettiva garanzia per i creditori circa la realizzabilità dei residui crediti, né tanto meno circa il versamento del saldo della finanza esterna da parte della

che tali aspetti saranno quindi ben evidenziati ai creditori da parte del commissario giudiziale nella relazione che lo stesso dovrà trasmettere loro ai sensi dell'art. 105 ccii, ciò al fine dell'espressione di un voto consapevole sulla proposta di concordato della Società;

osservato che la proposta concordataria appare teoricamente preferibile all'alternativa liquidatoria, atteso l'incremento dell'attivo che dovrebbe essere garantito dall'apporto di finanza esterna;

visto il parere del commissario giudiziale e ritenuto che debba essere liquidato il relativo compenso;

rilevato che l'art. 25 della circolare generale sulle procedure concorsuali n. 1/2017 emanata dall'intestato Tribunale (applicabile anche dopo l'entrata in vigore del ccii) prevede, in caso di concordato preventivo con termine, che per la fase compresa nel termine, sia liquidato un compenso variabile da euro 5 mila ad euro 20 mila, a seconda della difficoltà della procedura, del numero delle istanze esaminate e dei pareri resi;

ritenuto che, tenuto conto dell'attività svolta dal commissario giudiziale, appare equa la liquidazione della somma indicata nel dispositivo;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

rilevato infine che con separata istanza la ricorrente ha chiesto la proroga delle misure protettive concesse e che il commissario giudiziale ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

ritenuto che la proroga debba essere concessa, tenuto conto delle date fissate per l'espressione del voto;

p.q.m.

visti gli articoli 39, 47, 55, 84, 85 e 87 ccii, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo liquidatorio della _____ (cf: _____, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. _____ con sede legale in _____, via _____

II delega ad essa il giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. conferma come commissario giudiziale la dott.ssa Federica Lenzini;

IV. stabilisce che i creditori potranno esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato a far tempo dalle ore 12:00 del giorno **05/02/2024** sino alle ore 12:00 del giorno **26/02/2024**;

V. dispone che il voto dovrà essere espresso dai creditori con le modalità telematiche che saranno indicate dal commissario giudiziale nell'avviso trasmesso ai sensi dell'art. 104, comma 2, ccii;

VI. stabilisce il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato ovvero in alternativa versare sul conto corrente vincolato della procedura, la somma di euro 50.000,00 pari a circa il 40% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

VII. autorizza la proroga delle misure protettive richieste dalla debitrice per la durata di ulteriori giorni 130 dalla scadenza del precedente termine;

VIII. liquida al commissario giudiziale nominato il compenso finale di euro 15.000,00, oltre al c.p. ed all'i.v.a. e dispone che il commissario presenti richiesta di emissione di mandato di pagamento tramite pct;

IX. ordina che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori da parte del commissario giudiziale entro il termine del 14/11/2023.

Così deciso in Reggio Emilia il 24/10/2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli